

Nota su proposta di modulistica 2012

Osservazioni generali

L'attenzione del legislatore nazionale e regionale è attualmente focalizzata sui temi della semplificazione, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, anche perché le difficoltà della perdurante crisi rendono strategiche le azioni dirette alla "semplificazione" per alleggerire le imprese ed il peso burocratico, ma anche per accelerare le scelte, i lavori e gli investimenti.

Un sistema amministrativo snello ed efficace è condizione necessaria per recuperare competitività, attrattività e credibilità, anche della nostra regione.

Le proposte che sottoponiamo all'attenzione della P.f. competente Valutazioni e Autorizzazioni ambientali sono coerenti con quanto stiamo proponendo in un altro Tavolo regionale, presso la Segreteria generale della Regione Marche, dove si sta discutendo su una proposta di legge generale di semplificazione.

La proposta di modulistica AIA, sottoposta alla nostra attenzione, avrebbe potuto in alcune parti essere più coraggiosa ed innovativa, rispondendo così alle istanze delle imprese ed anche a precisi stimoli normativi provenienti sia dalla legislazione nazionale che da quella di altre Regioni in merito.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma del SUAP è entrata a pieno regime e con essa il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività diventa necessariamente lo Sportello Unico per le imprese. Nel DPR n. 160/2010 si ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all'inoltro sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Si va, quindi, verso una informatizzazione/telematizzazione spinta delle modalità di raccordo tra impresa e Autorità competente oltre che tra Amministrazioni diverse che renderà più celere ed efficace il dialogo tra le imprese e la P.A. ed anche tra le stesse amministrazioni coinvolte.

La Regione Marche ha predisposto un progetto di massima (Allegato E) di informatizzazione del percorso dalla presentazione della domanda fino ad arrivare al rilascio della stessa autorizzazione integrata ambientale.

Appreziamo l'avvio ed il rilievo dato al progetto e contiamo che al più presto venga implementato in via definitiva.

E' importante, non solo perché in breve tempo si potranno accelerare i tempi ma anche, e soprattutto, perché si ridurranno gli oneri documentali cartacei e gli stessi oneri economici collegati, riducendo in modo sensibile il tempo dedicato del personale delle imprese necessario per seguire e produrre tutta la documentazione.

Sulla proposta di nuova modulistica AIA, vi sottoponiamo di seguito alcune riflessioni.

Nell'insieme ci sembra che la modulistica sia stata razionalizzata e sistematizzata, anche sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, ma anche "arricchita" di richieste ulteriori rispetto a quelle della modulistica del 2002.

Due erano gli aspetti su cui ci aspettavamo una maggiore semplificazione: rinnovi e aziende ecocertificate.

RINNOVI

La modulistica relativa ai rinnovi è tra quelle di maggiore interesse attualmente visto che la maggior parte delle aziende si trova, o si troverà a breve, a dover richiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29-octies comma 1 "Rinnovo e riesame", prevede che:

"L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

A tale fine, sei mesi prima della scadenza, **il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.** Alla domanda si applica quanto previsto **dall'articolo 29-ter, comma 3.**

L'autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione."

Le modifiche non sostanziali dell'impianto (pag. 2993) apportate nel corso di validità dell'autorizzazione (con aggiornamento o senza) sono valutate cumulativamente rispetto alla situazione autorizzata al rinnovo. Nel caso in cui costituiscano modifica sostanziale l'Autorità chiederà al gestore di presentare una domanda come modifica sostanziale.

In caso di mera conferma il gestore dovrà comunque compilare almeno tutti i seguenti elaborati: capitoli 7 "Evoluzione dell'impianto successivamente al rilascio AIA"; 8 "Valutazione integrata", la valutazione di impatto acustico; la scheda B2 "Autorizzazioni", le schede D "Materie prime", E "Emissioni in atmosfera" F "Scarichi idrici", G "Rifiuti" H "Energia" con riferimento ai soli dati oggettivi.

E' importante ricordare che il gestore è tenuto a rispettare il **Piano di monitoraggio e controllo**, definito all'interno dell'autorizzazione e che comporta l'onere di effettuare una serie di autocontrolli, in modo da monitorare costantemente le proprie emissioni. **I dati devono essere trasmessi annualmente all'Autorità competente**, all'Arpam e ai Comuni interessati.

Ci sembra che la richiesta di compilazione e di inserimento di tutti i dati richiesti in di tutte le schede citate sia eccessiva perché non considera che l'Autorità competente ha già in suo possesso tutte le variazioni intervenute, sia attraverso il report annuale derivante dal

Piano di monitoraggio sia in quanto il gestore è obbligato a comunicare anche tutte le modifiche non sostanziali realizzate nel corso della durata dell'autorizzazione.

Su questa linea, segnaliamo la Regione Lombardia (DGR 2.2.2012) che ha dettato delle Linee-guida per la documentazione da presentare per la richiesta di rinnovo specificando che tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. già a disposizione dell'amministrazione in forma aggiornata non devono essere ulteriormente aggiornate e fornite in sede di rinnovo.

Anche la Regione Emilia-Romagna (DGR n. 1113/2011) specifica che le informazioni contenuti nel report annuali costituiscono un quadro conoscitivo aggiornato sufficiente a non richiedere per i rinnovi ulteriori informazioni.

Aziende eco certificate

In generale ci aspettavamo delle semplificazioni più generali ed estese per queste aziende che rappresentano le eccellenze nel nostro territorio

Le aziende devono in ogni caso compilare la modulistica integralmente come tutte le altre imprese; le semplificazioni intervengono solo per la registrazione dei monitoraggi in continuo (Scheda C1) che deve, praticamente sempre, essere integrata dalle richieste ulteriori contenute nella normale modulistica sullo SME.

Osservazioni puntuali

- **Scheda A e relazione tecnica (3.1: inquadramento urbanistico e territoriale)**

Tutte le informazioni richieste sono detenute da altre P.A. pertanto si rinnova l'invito a non richiederle ai gestori degli impianti anche in sede di primo rilascio.

Infatti secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico, contenuti in particolare nella **L. 241/1990, e secondo giurisprudenza consolidata, la documentazione esistente presso la Pubblica Amministrazione non deve essere richiesta al singolo soggetto.**

Quindi, proprio secondo il principio di "leale collaborazione", l'Autorità competente deve richiedere agli altri Enti la documentazione necessaria, con particolare riferimento a tutte quelle informazioni che non sono in possesso e che non attengono all'attività propria dell'azienda.

Considerando che, inoltre, viene richiesta la sottoscrizione, non solo dal gestore e dal legale rappresentante, ma anche da tecnici abilitati, verremmo far riflettere sui costi ulteriori ed aggiuntivi che l'azienda deve sostenere.

A queste fonti normative e giurisprudenziali, si aggiungono disposizioni nazionali e regionali molto recenti che rendono più ampio il panorama di riferimento: decreto del 2004 della Regione Lombardia con allegato un Accordo con gli Enti Locali; la L.r. Emilia-Romagna n. 18/2011 che espressamente vieta di richiedere documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni e direttamente acquisibili da parte dell'Autorità competente. Su questo tema vi è una precisa proposta di Confindustria Marche nella bozza di pdl sulla semplificazione.

E' superfluo ricordare che con l'avvio del SUAP, quale unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive oltre che il loro insediamento, tutta l'attività amministrativa dovrà essere svolta in via telematica e tutte le amministrazioni saranno coinvolte

Pertanto, chiediamo espressamente di eliminare la seguente documentazione a carico del gestore:

- Visura camerale con dicitura antimafia : deve essere richiesta solo da enti pubblici
- Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000
- Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:5000
- Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:5000

- Zonizzazione acustica comunale

- Permessi di tipo edilizio
- Concessioni per derivazione d'acqua
- Autorizzazione allo scarico delle acque
- Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti
- Certificato prevenzione incendi

Nella precedente modulistica non erano previsti alcune delle richieste:

- certificato CCIA
- copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto
- Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:5000
- Relazione geologica
- Parere di compatibilità ambientale

Come si giustificano queste nuove richieste anche e soprattutto alla luce del criterio - utilizzato a livello nazionale e regionale - del divieto dell'introduzione di nuovi oneri burocratici ed eventuale e necessaria compensazione degli stessi ?

• **Scheda C – Capacità produttiva**

Nella scheda **A3 "INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' IPPC E NON"** viene richiesto di compilare la tabella relativa alla capacità produttiva sia delle attività IPPC che non. Si evidenzia pertanto una ripetizione sulla compilazione della capacità produttiva in quanto la stessa viene richiesta nella scheda **C "CAPACITA' PRODUTTIVA"** e in particolare nella **tabella C2 "Capacità produttiva per singola attività"**.

- **Scheda D –Materie prime** - pag. 2873

Nella scheda **D “MATERIE PRIME” tabella D1** si suggerisce di escludere la compilazione dei dati che risultano direttamente reperibili dalle schede di sicurezza le quali devono essere obbligatoriamente allegare alla scheda medesima con la sigla D8 [vedi colonne : produttore, stato fisico, n. cas, denominazione, % in peso, frasi di rischio (R e S) e classi di pericolo].

Anche per i rinnovi viene chiesta la compilazione di questa scheda per intero. Nel caso dei rinnovi dovrebbe essere sufficiente inserire solo le materie prime “nuove”.

Per quanto riguarda i consumi da considerare che nei Piani di monitoraggio e controllo, che l'azienda invia annualmente all'Autorità competente, molte di queste informazioni sono già presenti e pertanto sono in possesso dell'amministrazione.

- **Scheda D5 - AREE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME**

i dati relativi alla *capacità e alla superficie di stoccaggio* potrebbero risultare troppo vincolanti in relazione alla variabilità delle esigenze aziendali. I

Inoltre non si comprende la necessità di tali dati in relazione allo scopo autorizzatorio, visto che non sono previsti limiti di rispetto.

- **Scheda E “EMISSIONI IN ATMOSFERA”**

Tabella E3 “Emissioni in atmosfera di tipo convogliato”, sono eccessivi i dati tecnici richiesti (portata, sezione del camino, altezza del camino, inquinanti, ecc.) poiché gli impianti elencati *non sono soggetti ad autorizzazione e*, oltretutto, alcuni dati possono risultare di difficile acquisizione.

Tabella E6 “Flusso di massa annuo” risulta praticamente impossibile (sia in termini di misura che di stima) indicare un flusso di massa per quelle che sono emissioni diffuse e/o fuggitive a meno che le stesse non derivino da un bilancio di massa (vedi Direttiva solventi). Infatti la quantificazione delle emissioni diffuse/fuggitive nella tabella E5 ne viene richiesta una quantificazione in termini di concentrazione o eventualmente come fattore di emissione.

- **Scheda G “RIFIUTI”**

Tabella G3 e G4 “Gestione rifiuti” potrebbero essere semplificate andando ad eliminare i dati relativi alla descrizione e allo stato fisico in quanto già indicati nelle tabelle G1 o G2 e focalizzando le richieste sulle attività di recupero o smaltimento e la relativa capacità di

stoccaggio, in quanto la modalità e l'identificazione dell'area sono già richieste nelle sopra citate tabelle G1 e G2.

Tabella G5 “Aree di stoccaggio rifiuti” potrebbe essere eliminata prevedendo i dati riepilogativi dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi, destinati a smaltimento/recupero, ecc.) in G1 e G2 e la caratterizzazione delle aree di stoccaggio con le relative capacità massime in G3 e G4.

- **Scheda I “Evoluzione dell’impianto successivamente al rilascio aia”**

Si ritiene che tutte le tabelle (eccetto, al limite, la I 4) possano essere omesse in quanto l'autorità di controllo è già in possesso dei suddetti dati relativi all'evoluzione dell'impianto riepilogativo degli adeguamenti, delle modifiche autorizzate con o senza aggiornamento A.I.A. nonché il quadro di sintesi delle variazioni apportate all'impianto, trattandosi di dati che vengono forniti, comunque, nel corso di validità dell'autorizzazione attraverso i “piani di autocontrollo” o le obbligatorie comunicazioni di modifiche “non sostanziali”.

- **Allegato C - Piano di monitoraggio e controllo**

Riferimento ai BREF: positivo perché allineamento generale

Metodi di analisi per tutti i parametri: vincolanti ai fini dell'adozione all'interno dell'AIA o solo indicativi; molti già usati dall'Arpam altri no.

- **Odori**

Emissioni diffuse e piano di monitoraggio: modelli olfattivi e altri modelli molto teorici ed onerosi.